



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- IOFFREDI ANTONELLA Presidente
- TORSELLO BARBARA Relatore
- TRUFFELLI MAURIZIO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]/2014  
spedito il 26/06/2014

- avverso la sentenza n. 19/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA

contro:

**difeso da:**

ZAMBELLO GIUSEPPE  
VIALE TANARA 5 43100 PARMA

**e da**

CUCCU PAOLO  
VIALE TANARA 5 43100 PARMA

**proposto dall'appellante:**

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

**difeso da:**

**Atti impugnati:**

AVVISO DI INTIMAZIONE [redacted] IRPEF-ADD.REG. 2004  
AVVISO DI INTIMAZIONE [redacted] IRPEF-ADD.COM. 2004  
AVVISO DI INTIMAZIONE [redacted] IRPEF-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1806/2014

UDIENZA DEL

23/01/2017 ore 09:30

N°

788

PRONUNCIATA IL:

23/01/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23/02/2017  
Il Segretario

Leonardo Fusco



(segue)

AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2004  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRES-ALTRO 2003  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2003  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2003  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2003  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2007  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2007  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2007  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2007  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2005  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2005  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2005  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1806/2014

UDIENZA DEL

23/01/2017 ore 09:30

La sig. [redacted] presentava ricorso avverso n. 4 intimazioni di pagamento, la n. [redacted] n. [redacted] n. [redacted] e n. [redacted] sostenendo: la nullità dell'atto per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, atto prodromico; la prova dell'esistenza della prodromica cartella di pagamento e di avvenuta notifica; la mancata indicazione della natura del tributo sottostante all'intimazione di pagamento, dell'Autorità competente a ricevere il ricorso e dei termini per la proposizione; mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi con possibile sospetto anatocismo; inoltre la parte ricorrente eccepiva anche vizi ed irregolarità proprie degli atti in relazione alle notifiche effettuate direttamente dall'Agente della Riscossione. Si costituiva in giudizio Equitalia con controdeduzioni contestando le asserzioni del ricorrente e sostenendo la regolarità del proprio operato. La Commissione Tributaria Provinciale di Parma con sentenza n.19 del 05.11.2013 ha accolto il ricorso della contribuente a spese compensate. Propone ricorso in appello Equitalia sostenendo che la sentenza è ingiusta, illogica, non conforme ai principi delle vigenti norme di legge, immotivata e gravatoria. Questa Commissione Tributaria Regionale intende in primis analizzare la questione della mancata allegazione agli atti di intimazione dell'atto prodromico.

L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente testualmente recita: *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*. La suddetta norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost. Pertanto l'intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità. Il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della l. n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall'agente della riscossione poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18415/2005, *"una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost."*. L'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n. 18306/2004, Cass. sentenza n. 10209/2010, Cass. sentenza n. 2907/2010). Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l'avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente. Anche l'indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico a cui si fa riferimento. Ne deriva che, Equitalia come nel caso che ci occupa, e come dalla stessa indicato in atti, ha prodotto di conseguenza la nullità dell'intimazione. Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1825/2010, visto l'art. 7, comma 1, della l.

212/2000, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia "*siano allegati o comunicati al contribuente*". Altra questione che a parere di Questa Commissione consolida e ribadisce la nullità dell'atto di intimazione, è quella inerente la mancata indicazione nello stesso della modalità di calcolo degli aggi e degli interessi. Infatti, come anche da costante giurisprudenza, viene confermato il principio già evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 8651 del 2009: gli interessi indicati sull'atto di pagamento devono essere "motivati" da Equitalia S.p.A., sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi. In mancanza dovrà ritenersi la nullità dell'atto stante il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa del contribuente. Tutte le altre questioni restano pertanto assorbite. L'appello viene quindi respinto, confermata la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M

Conferma la decisione di I grado. Respinge l'appello. Condanna parte soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in € 750,00=(settecentocinquanta) oltre spese non imponibili ed accessori di legge.

Bologna 23.01.2017

Il Relatore

Dr. B. Torsello



Il Presidente

Dr. A. Ioffredi

